



COMUNE DI PETRIOLO
Provincia di Macerata

Registro Generale n. 50

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 49 DEL 23-09-2019

Oggetto: ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI SU ULTERIORI STRADE COMUNALI E PROVINCIALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di settembre, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 107 del 18/08/2017 con la quale veniva istituito il limite di 30 km/h su alcune vie all'interno del centro abitato;

CONSIDERATO che sono pervenute numerose lamentele da parte di cittadini in merito alla pericolosità e all'eccessiva velocità dei veicoli che transitano lungo Via Regina Margherita e nel tratto di strada di Via Castellano antistante al Bar Centrale;

CONSIDERATO che in Corso Umberto I, Via Telli, Via della Croce, Via Porta nuova e Via del Pino sono presenti edifici oggetto di interventi provvisori di messa in sicurezza;

CONSIDERATO che in Corso Umberto I sono presenti attività commerciali e che la stessa non dispone di corsie riservate ai pedoni, e più in generale, all'utenza debole della strada;

CONSIDERATO che il tratto di strada antistante ai giardini pubblici comunali di Via Giacomo Matteotti è spesso frequentato dai bambini per accedere ai giardini stessi;

CONSIDERATI l'andamento della strada e la limitata visibilità degli attraversamenti pedonali;

CONSIDERATA la geometria dell'intersezione di Via Fontebuona con Via dell'Artigianato;

VERIFICATO che nei tratti di strade comunali oggetto della presente (ove vige ad oggi il limite di velocità di 50 Km/h), l'eccessiva velocità raggiunta dai veicoli circolanti in prossimità e in corrispondenza delle abitazioni attigue alla strada costituisce pericolosità per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 42 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 179 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che in relazione al disposto dell'art.142, comma 2 del Nuovo Codice della Strada è possibile, ai fini della sicurezza della circolazione e tutela della vita umana, stabilire limiti diversi da quelli fissati dall'art.142, comma 1, del detto D.Lsg.vo;

VISTO l'art. 343 del Regolamento al CDS, che da facoltà all'Ente proprietario della strada di prescrivere opportune limitazioni di velocità in caso di particolari situazioni di pericolo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 179 comma 4 del DPR 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CDS), sulle strade ove vige il limite massimo di velocità inferiore o uguale a 50 Km/h si possono installare dossi artificiali evidenziati mediante zebraure gialle e nere, visibili sia di giorno che di notte;

RITENUTO necessario istituire la limitazione della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e di salvaguardare la pubblica e la privata incolumità;

VISTO il Parere della Provincia di Macerata sulla richiesta di modifica della viabilità acquisito al protocollo di questo Ente al n. 4870 del 18/09/2019;

RAVVISATA la contingibilità e l'urgenza di adottare tali provvedimenti;

VISTI gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs.vo 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs .vo 18/08/00 n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni;

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate e che si ritengono espressamente richiamate,

- l'istituzione del **limite massimo di velocità di 30 Km/h** per tutte le categorie di veicoli sulle strade, o porzioni di esse, ricadenti nel centro abitato di Petriolo di seguito specificate:
 - Via Porta nuova, nel tratto non interessato dalla limitazione disposta con Ordinanza 107 del 18/08/2017, fino all'intersezione con Via Telli;
 - Corso Umberto I, nella sua interezza;
 - Via Telli, Via della Croce, Via del Pino, nella loro interezza,
 - Via Castellano, nel tratto di strada antistante al Bar Centrale dall'intersezione con Via della Pace a Corso Umberto I;
 - Via Regina Margherita, nella sua interezza;
 - Via Giacomo Matteotti, nel tratto di strada antistante ai giardini pubblici comunali, dall'intersezione con Via Roma fino all'intersezione con Via Salvo D'Acquisto.
- la revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far data dall'entrata in vigore dello stesso;

DISPONE

- l'apposizione di idonei sistemi di rallentamento di velocità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.42 del Nuovo Codice della Strada e dell'art.179 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, tenuto conto del limite di 30 km/h, come di seguito indicato:
 - in Via Regina Margherita in prossimità sia del civico n. 24 che e dell'Ufficio Postale;
 - in Via Castellano in corrispondenza dell'attraversamento pedonale antistante il Bar Centrale;
- l'apposizione di idonei sistemi di rallentamento di velocità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.42 del Nuovo Codice della Strada e dell'art.179 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, come di seguito indicato:
 - in Via Giovanni XXIII in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
 - in Via Fontebuona in prossimità dell'intersezione con Via dell'Artigianato;

- l'apposizione di idonea segnaletica stradale coerentemente con la presente Ordinanza, secondo le forme e le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il controllo, la verifica, il mantenimento della corretta funzionalità di tutta la segnaletica;
- la copertura e l'oscuramento della eventuale segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza;
- la pubblicazione della presente mediante affissione nelle forme di legge;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mogliano e alla Provincia di Macerata;

INCARICA

- L'Ufficio Segreteria di pubblicare e di trasmettere la presente Ordinanza agli uffici comunali per quanto di competenza nonché agli Enti sopra indicati;
- La Polizia Locale e gli organi di Polizia stradale dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, e loro successive modifiche;
- L'Ufficio tecnico comunale all'acquisizione e all'installazione della segnaletica stradale necessaria e dei sistemi di rallentamento suindicati;

INFORMA

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti.

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi del Nuovo Codice della Strada e delle vigenti norme in materia;
- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/71, chiunque ha interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. Inoltre in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92, nel termine di 60 giorni dall'apposizione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza



 IL SINDACO
 ING. DOMENICO LUCIANI